**INTERPELLANZA**

**Appalti pubblici**

del 20 ottobre 2008

Nonostante gli innumerevoli richiami al rispetto della puntuale applicazione della Legge sulle commesse pubbliche, questa sembra venire sistematicamente aggirata anche dagli Enti cantonali. In ordine di tempo, l’ultima segnalazione riguarda situazioni di subappalto, a dir poco preoccupanti, avvenute meno di un mese fa ad opera dell’EOC (Ente ospedaliero cantonale).

I fatti

Il 25 settembre scorso, presso l’Ospedale S. Giovanni di Bellinzona, in un’ala dello stabile in fase di riattazione, è stata verificata la presenza di due ditte italiane che stavano effettuando, in subappalto, lavori che potrebbero essere normalmente eseguiti anche da ditte artigiane locali.

La prima, Italgips Srvice Srl di Treviolo BG, stava effettuando, in subappalto, con due operai di origine rumena, lavori di gessatura con materiale della ditta Eurogips Service Srl di Madone BG che sembrerebbe essere la ditta che ha ricevuto l’appalto.

La seconda, Tecnopose Srl di Milano, stava eseguendo la posa di un pavimento galleggiante (pavimento tecnico), con due lavoratori ed un responsabile (due italiani ed un rumeno), in subappalto per conto della ditta Newfloor Srl, la quale ha ricevuto mandato dalla ditta Deko Collezioni di Medesano PR che sembrerebbe essere la ditta che ha ricevuto l’appalto.

Come si può facilmente arguire, si tratta di violazioni gravissime della legislazione vigente, la quale esclude di principio il subappalto e non tollera assolutamente il subappalto del subappalto.

Ma, al di la di quanto prevede la legislazione in materia, ci sembra estremamente grave che gli organi cantonali preposti alla sorveglianza dell’applicazione di tali leggi permettano, da parte di un Ente cantonale, la sistematica violazione delle più elementari normative in materia di applicazione dei testi di legge e delle relative ordinanze.

Inoltre, data la chiara situazione di disagio riscontrata nel nostro Cantone, la palese mancanza di reciprocità per le nostre aziende e la natura semplice degli interventi da effettuare, v’è da chiedersi quale sia stata la DL che ha, se così fosse, deciso l’appalto di un lavoro finanziato dai soldi del contribuente ticinese a ditte estere.

Pertanto, considerato che la Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 all’art. 44 prevede espressamente il divieto di cessione della commessa, e che l’applicazione della stessa compete al Governo (art. 46) chiedo al Consiglio di Stato:

* a chi sono stati effettivamente assegnati gli appalti in questione;
* come si è svolta la procedura di aggiudicazione, e quali sono stati i motivi per cui questi lavori sono stati assegnati a ditte che neanche sono conosciute;
* chi ha materialmente gestito l’appalto e chi si è occupato della Direzione lavori;
* quali garanzie sono state ottenute sull’esecuzione, considerato che gli esecutori non sono, si presume, gli assegnatari dell’appalto;
* come intende procedere nei due casi in oggetto;
* cosa intende mettere in atto per evitare il ripetersi di simili situazioni già denunciate a più riprese;
* come intende agire nei confronti dell’EOC e della divisione della logistica, cui compete l’obbligo della verifica delle disposizioni di legge;
* cosa intende mettere in atto per sensibilizzare, richiamare alle proprie responsabilità ed eventualmente sanzionare i diversi Uffici cantonali e gli Enti pubblici e para pubblici, in caso di inadempienze o di palesi omissioni;
* se, in applicazione dell’art. 45 della legge in questione, intende procedere all’esclusione dagli appalti pubblici (per un periodo massimo di cinque anni) delle ditte che in dispregio delle normative in vigore, e operando in regime di concorrenza sleale, hanno tranquillamente disatteso gli impegni assunti con la firma del contratto d’appalto;
* infine, se dispone l’Amministrazione pubblica del personale necessario e competente per esigere una corretta applicazione della legge, a tutela degli offerenti onesti e della serietà delle imprese che onorano gli impegni assunti escludendo furbate di ogni tipo.

Estratto dalla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001

Art. 44 - Divieto di cessione

*1L’assuntore deve assicurare in proprio la commessa aggiudicata.*

*2Il committente ha il diritto di rescindere il contratto in caso di cessione totale o parziale non autorizzata a terzi e di chiedere il risarcimento dei danni.*

*3Solo in casi eccezionali e per motivi gravi, con il preventivo consenso scritto del committente, il contratto può essere ceduto, in tutto o in parte, a terzi, oppure è consentito associarsi con altre ditte, sempre che queste adempiano tutti i requisiti prescritti dalla presente legge.*

Art. 45 - Sanzioni amministrative

*1In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato può escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni.*

*2Sono considerate gravi violazioni:*

*a) la cessione parziale o totale del contratto senza l’accordo del committente;*

*b) il subappalto senza l'accordo del committente;*

*c) l’ottenimento dell’aggiudicazione sulla scorta di false indicazioni;*

*d) condanne giudiziarie per cattiva condotta dei lavori o per infrazioni alle disposizioni legislative sulla protezione dei lavoratori o sui contratti collettivi di lavoro nei cinque anni precedenti l’aggiudicazione;*

*e) comportamenti tali da impedire un’effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;*

*f) la corruzione attiva o passiva ai sensi del Codice penale svizzero.*

Art. 46 - Vigilanza

*Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.*

Estratto del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001

Art. 2 - Committenti assoggettati alla LCPubb

*Quali enti preposti a compiti cantonali o comunali secondo l’art. 2 della legge si intendono in particolare:*

*a) i Patriziati*

*b) le Parrocchie*

*c) i Consorzi istituiti secondo la legge cantonale sui consorzi, come pure i consorzi di Comuni*

*d) l’Ente ospedaliero cantonale*

*e) l’Azienda cantonale smaltimento dei rifiuti*

*f) l’Università della Svizzera italiana e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana*

*g) gli Enti turistici (cantonale e regionali).*

Saverio Lurati